

I risultati conseguiti in Emilia-Romagna nella lotta agli incendi di bosco. L'azione integrata di Protezione Civile, Vigili del fuoco e Corpo Forestale dello Stato.

Il ruolo del Corpo Forestale dello Stato

*Ernesto Crescenzi**

Riassunto

La Legge 353 del 21 novembre 2000 prevede che il Piano Regionale Anti Incendi Boschivi (AIB) individui mezzi, strumenti, risorse umane e procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il coordinamento di tali attività è posto in capo alle Regioni che si avvalgono, per gli aspetti operativi, tra l'altro, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e delle Organizzazioni di volontariato riconosciute.

Dopo l'entrata in vigore della L. 353/2000, la Regione Emilia-Romagna ha dapprima prorogato il Piano previgente, poi ha attuato una prima forma di adeguamento mediante la redazione di un Piano stralcio AIB ed, infine, ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ex L. 353/00, valido per il periodo 2007-2011.

Dal confronto fra i dati statistici relativi al numero ed alla superficie delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2007 (fino al 30 settembre) nelle diverse province della regione e la situazione verificatasi nello stesso anno a livello nazionale ed internazionale, si può considerare l'Emilia-Romagna come una regione caratterizzata da un basso rischio e da danni limitati in relazione agli incendi boschivi.

Résumé

La Loi n° 353 du 21 novembre 2000 prévoit que le Plan Régional contre les incendies de forêts (AIB) trouve les moyens, les instruments, les ressources humaines et les procédures pour lutter activement contre les incendies des forêts. La coordination de ces activités est l'apanage des Régions qui se servent pour les aspects opérationnels aussi des Sapeurs-Pompiers, du Corps National des Gardes Forestiers et des organisations reconnues du bénévolat.

Après l'entrée en vigueur de la loi n° 353/2000, la Région de l'Emilie-Romagne a tout d'abord prorogé le précédent Plan, ensuite, une première adaptation à travers la rédaction d'un Plan provisoire AIB a été réalisée et enfin, le Plan de prévision, prévention et lutte active contre les incendies des forêts a été approuvé aux termes de la Loi n° 353/2000 en vigueur entre 2007 et 2011.

En confrontant les données statistiques relatives à la quantité et à la surface des terrains parcourus par le feu dans les différentes provinces de la région de l'Emilie-Romagne pour l'année 2007 (jusqu'au mois de septembre) avec la situation nationale et internationale de la même année, on peut voir que la région de l'Emilie-Romagne est caractérisée par un faible niveau de risque et par des dégâts minimes à cause d'incendies des forêts.

Abstract

According to the Act n. 353/2000, the Regional Plan for forest fire prevention should identify all means, instruments, human resources and procedures to control forest fires. Region at Councils are responsible for the coordination of all these activities working along with, among others, the National Fire Brigades, the National Forestry Commission and recognized volunteer associations as far as operational aspects are concerned.

After the application of the law, the Emilia-Romagna Region at Council approved the Prevision, Prevention and Control Plan against forest fires, according to the above mentioned law, for the period concerning the years 2007-2011.

Comparing regional, national and international data relating to the number of fires and surface area burnt up to the 30th of September 2007, it is possible to consider the Emilia-Romagna region as a low risk one, characterized by limited damage as far as concerns forest fires.

* Vice Questore aggiunto, Corpo Forestale dello Stato.

1. Premessa.

Il presente intervento ha lo scopo di:

- 1) descrivere ruolo funzioni e compiti affidati al Corpo Forestale dello Stato nell'ambito del modello di intervento del *“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Periodo 2007-2011”* (nel seguito denominato Piano RER AIB);
- 2) fornire brevi commenti a corredo dei dati statistici regionali in materia di incendi boschivi.

2. Breve inquadramento normativo.

Il contenuto del Piano Regionale AIB è indicato dalla Legge 353 del 21 novembre 2000, i cui articoli 3 e 7, comma 3, prevedono che il Piano individui mezzi, strumenti e risorse umane ed inoltre procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il *coordinamento* di tali attività è posto in capo alle Regioni che si avvalgono, per gli aspetti operativi, tra l'altro, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Organizzazioni di volontariato riconosciute.

La L. n.353/2000 prevede inoltre l'attivazione delle SOUP (Sale Operative Unificate Permanenti), coordinate dalle regioni e presso le quali sono presenti rappresentanti di Enti ed Istituzioni coinvolti nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Tale normativa nazionale, in Emilia-Romagna, si è innestata su un sistema integrato e coordinato di lotta attiva già esistente, regolato dal *“Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003”* (Regione Emilia Romagna -

Documenti Studi e ricerche, n. 24) che già si avvaleva, per gli aspetti operativi, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Organizzazioni di volontariato.

Dopo l'entrata in vigore della L. 353/2000, la Regione ha dapprima prorogato il Piano previgente, poi attuato una prima forma di adeguamento, mediante redazione di un *Piano stralcio AIB*, ed infine ha approvato il *Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00*, valido per il periodo 2007-2011 (*Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, 2 maggio 2007, n.114 – BUR-ER n.65 del 18/05/07*).

3. Il Piano RER AIB.

3.1. Organizzazione.

Il vigente Piano RER AIB individua:

- le Componenti Istituzionali e le Strutture Operative a vario titolo competenti;
- *Periodi temporali e Fasi di intervento*;
- la composizione, le responsabilità ed i compiti delle diverse strutture operative.

3.2. Componenti Istituzionali e Strutture Operative.

I seguenti Enti risultano *competenti per gli aspetti amministrativi* in tema di incendi boschivi:

- Regione, nelle due componenti: Agenzia Regionale di Protezione Civile ed ARPA SIM - Centro funzionale;
- Province.

A tali Istituzioni si affiancano, per particolari aspetti ed in relazione alle specifiche competenze in qualità di Autorità di Protezione Civile, le Prefetture–Uffici Territoriali del Governo ed i Comuni.

Le *Strutture operative*, che mettono materialmente in atto gli interventi di spegnimento e correlati, sono invece rappresentate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato, da Organizzazioni di volontariato i cui Volontari siano appositamente formati ed equipaggiati, anche in base a specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, il C.F.S., il C.N.VV.F. ed i Coordinamenti Provinciali di Volontariato di Protezione Civile.

3.3. Periodi temporali e Fasi di intervento.

In tema di *periodi temporali* e di pericolo di incendi boschivi, il Piano RER AIB individua un *periodo ordinario*, durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è limitata o inesistente, ed un *periodo di intervento*, nel quale la pericolosità di incendi boschivi è alta.

Diverse risultano le attività svolte nei diversi periodi:

- durante il *periodo ordinario*, le Componenti Istituzionali e le Strutture Operative svolgono normali attività di studio, sorveglianza, osservazione, previsione, monitoraggio dell'ambiente.
- durante il *periodo di intervento* si registra invece l'attivazione coordinata di fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali di pericolo.

Di rilievo risulta la *struttura in fasi del periodo di intervento*, articolata come segue:

- *fase di attenzione*, che viene attivata nei mesi febbraio-aprile e giugno- settembre, sulla scorta delle statistiche di distribuzione temporale degli incendi boschivi;

- *fase di preallarme*, che si attiva con la dichiarazione di stato di grave pericolosità per incendi boschivi, di competenza regionale;
- *fase di allarme*, che corrisponde all'avvistamento dell'incendio;
- *fase di contenimento, spegnimento e bonifica*, che comprende quella porzione della lotta attiva specificamente destinata alla completa estinzione dell'incendio in atto.

Data la natura del fenomeno incendio boschivo, il Piano RER AIB prevede che la fase di allarme debba poter essere attivata in qualsiasi periodo dell'anno, anche durante il periodo ordinario.

3.4. I n. 2 differenti modelli organizzativi del Piano RER AIB: coordinamento e direzione.

La novità del vigente Piano RER AIB è rappresentata dall'individuazione di n. 2 differenti *modelli organizzativi* nell'ambito della lotta attiva:

- *modello organizzativo coordinamentale*, adottato a livello di Sale e Centrali operative, e, ove non diversamente specificato, nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra i diversi Enti ed Istituzioni;
- *modello organizzativo direzionale*, adottato sul luogo dell'incendio, ed in particolare nelle fasi di contenimento, spegnimento e bonifica.

La scelta di inquadrare in un *modello organizzativo direzionale* la porzione di lotta attiva denominata *fase di contenimento, spegnimento e bonifica*, nasce dalla considerazione che in tale fase gli aspetti *tattici* prevalgono su quelli *strategici*.

Appare avere rilievo *strategico* l'individuazione di procedure operative valide in generale ed in differenti contesti e l'elaborazione di linee guida:

tali attività possono essere effettuate in un arco spazio-temporale relativamente ampio, basandosi su criteri generali di utilizzo delle risorse umane e strumentali, prevedendo un'adattabilità dei criteri ad un'ampia casistica di eventi differenti che, in teoria, potrebbero verificarsi.

Appare invece di rilievo *tattico* quell'insieme di procedure operative adottate per raggiungere un obiettivo determinato e quindi valide per uno specifico caso concreto, verificatosi in un dato momento ed in un dato contesto. In questo caso la scelta e l'applicazione delle procedure richiede un adattamento alle caratteristiche assunte da un dato evento concreto, l'immediato ricorso alle risorse umane e strumentali materialmente disponibili in un preciso momento e luogo: l'arco spazio-temporale considerato è puntuale, l'adattabilità è riferita ad un solo caso concreto realmente in corso, la celerità dell'azione e del dispiego di mezzi e risorse appare determinante.

Il *modello coordinamentale* appare senz'altro il più idoneo nella fase di *organizzazione strategica*, tesa all'individuazione di procedimenti standard, nella quale si ha una visione d'insieme, ed è indicato senz'altro nel *periodo di intervento*, durante il quale la SOUP presuppone e consente una *consultazione permanente* tra Attori differenti integrati ed interconnessi in un'insieme operativo organico, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno. Gli obiettivi di interesse comune sono assicurati appunto dall'istituzione della SOUP, presso la quale le problematiche affrontate consentono di prendere in considerazione sia i dati particolari che quelli generali, di prevenire, prevedere, fronteggiare

un'ampia casistica di eventi differenti, prima teorici e poi reali.

Diverso invece appare il quadro connesso alla *fase di contenimento, spegnimento, bonifica*: in questo contesto occorre una *direzione certa ed unitaria* che assicuri la migliore e celere organizzazione tattica ed insieme una forma di applicazione indiscussa delle procedure atte a fronteggiare l'evento reale. La necessità di decidere in tempi brevi comporta l'esigenza di poter *delegare* precisi compiti ai singoli capisquadra, così da poter ottimizzare tutte le attività operative poste in essere dalle risorse umane e strumentali materialmente presenti su un luogo dell'incendio. È peraltro evidente che l'attività di delega dovrà rispettare le specifiche competenze di ciascuno, assicurando al contempo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità (anche in termini di danni) del determinato intervento.

Va rammentato che l'attività di *contenimento, spegnimento, bonifica* comporta *rischi concreti ed elevati a carico del personale intervenuto*. Basti citare, ad esempio, il rischio per gli operatori di essere colpiti dagli ingenti quantitativi di acqua scaricata dai velivoli impiegati nella lotta attiva (fino a nove tonnellate d'acqua): l'unico modo di ridurre rischi di tale natura è quello di individuare un unico *direttore* in grado di conoscere, per averne l'*unitaria direzione*, la configurazione nello spazio di tutte le forze in campo, terrestri ed aeree.

l'*unitaria direzione*, la configurazione nello spazio di tutte le forze in campo, terrestri ed aeree.

3.5. La lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Sia nella L.353/2000, che nell'ambito del Piano RER AIB, la *lotta attiva* viene suddivisa nelle seguenti attività:

- *vigilanza* (= *ricognizione, sorveglianza e avvistamento*) → segnalazione dell'insorgere dell'allarme;
- *spegnimento* per azione diretta a terra;
- controllo (*contenimento*);
- intervento con mezzi aerei;
- *bonifica*.

Tali attività AIB sono assicurate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF), dal Corpo Forestale dello Stato (CFS) e dai Volontari di Protezione Civile, nell'ambito dei modelli organizzativi *coordinamentale* e *direzionale* sopra descritti.

3.6. L'intervento di lotta attiva sul luogo dell'incendio.

La *fase di contenimento, spegnimento e bonifica* viene attuata dalle *Strutture operative* secondo il *modello organizzativo direzionale* di cui al diagramma seguente e con le n.3 modalità di dettaglio descritte nei diagrammi successivi.

Piano AIB RER – Organizzazione dell'intervento di lotta attiva:
DOS = DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO =
= di norma, personale qualificato del C.F.S.

CFS
concorre con il
DOS e squadre
di spegnimento:
U.O.T. = *Unità*
Operative
Territoriali
+ Pattuglie
1515

VVF
concorre con
squadre di
spegnimento -
apposite
Squadre AIB
“*boschive*”
+ Altre
partenze

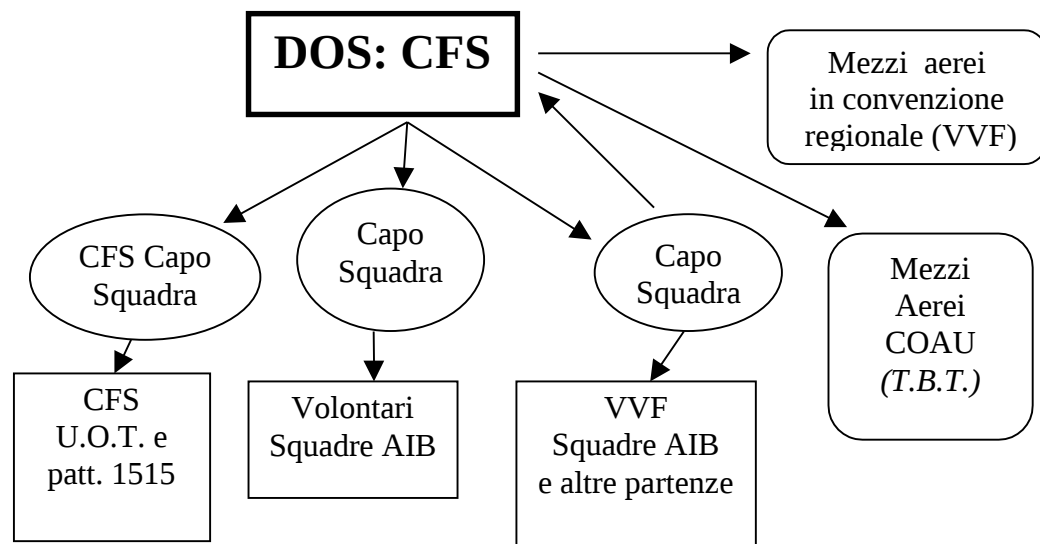
Volontari
concorrono
con
squadre di
spegnimento -
apposite
“*formate ed*
equipaggiate”

Velivolo
VVF
regionale

Mezzi aerei
COAU

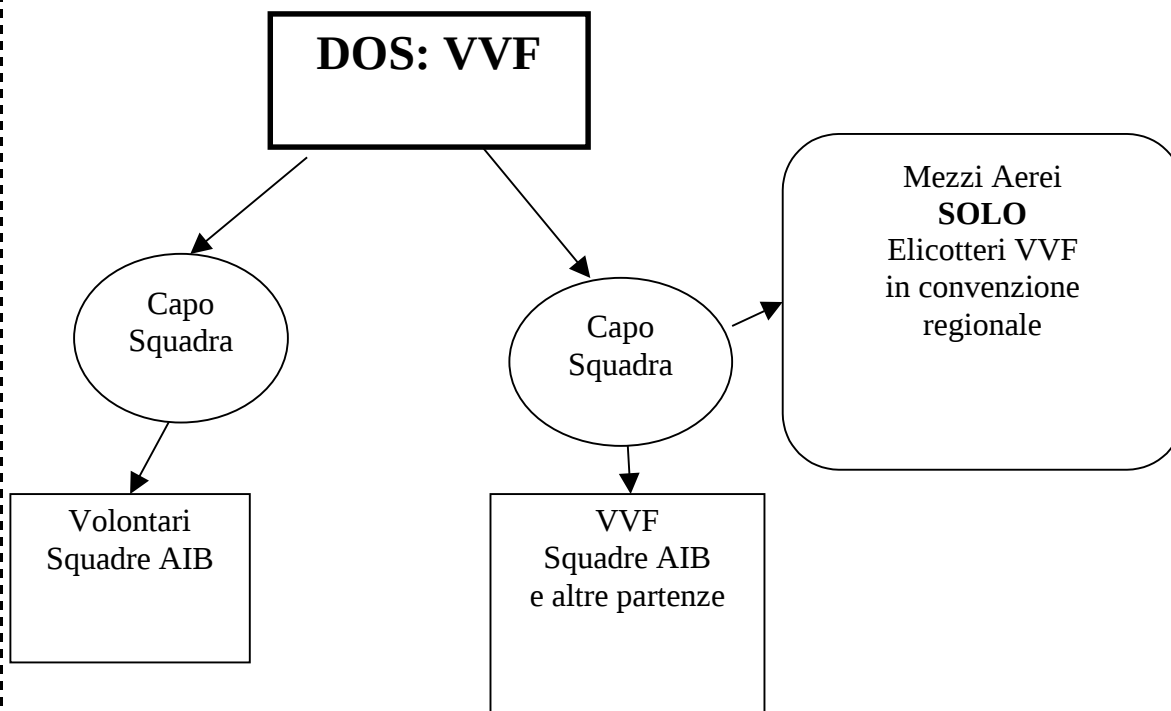
Caso n.1: il CFS è presente sul luogo dell'incendio

Direttore delle operazioni di spegnimento a terra: CFS



Caso n.2: il CFS non è ancora pervenuto sul luogo dell'incendio

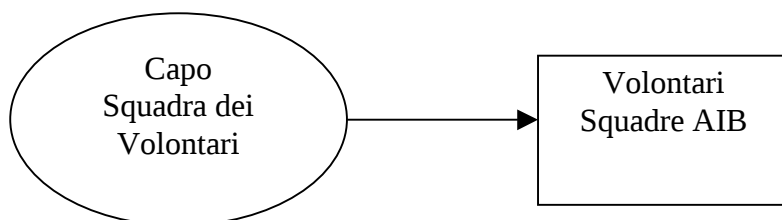
Direttore delle operazioni di spegnimento a terra: **VVF**



Caso 3: CFS e VVF non ancora pervenuti sul luogo dell'incendio

Direttore delle operazioni di spegnimento a terra: **ASSENTE**

E' previsto il solo contenimento - L'intervento dei mezzi aerei non è autorizzato
(Modello di intervento valido fino a che non pervengano sul posto VVF o CFS).



3.7. L'intervento con mezzi aerei nel PIANO AIB RER.

Il Piano AIB RER prevede il concorso di *due categorie di velivoli* nella lotta attiva agli incendi boschivi:

- elicottero dei VV.F. in convenzione regionale;
- aerei ed elicotteri del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Centro Operativo Aereo Unificato (DPC-COAU).

L'elicottero dei VV.F. in convenzione regionale ha funzioni di spegnimento, contenimento, monitoraggio e valutazione. Spetta all'Agenzia Regionale di Protezione Civile (SOUP / COR–CFS) richiederne l'intervento. I VVF assicurano gli interventi, in collaborazione con il CFS (DOS). Per quanto attiene invece l'attivazione di aerei ed elicotteri del COAU, è compito del CFS (DOS) compilare la scheda di richiesta di intervento aereo sulla base della quale l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (SOUP / COR–CFS) richiede il concorso di mezzi aerei al DPC-COAU.

3.8. Le aree decisionali e le sale operative nel Piano RER AIB.

Il piano RER AIB individua le seguenti *aree decisionali*:

1. SOUP = Sala Operativa Unificata Permanente
2. COP = Centro Operativo Provinciale (della Provincia competente, *se attivato*)
3. COR-CFS = Centrale Operativa Regionale del C.F.S.

Inoltre, sono sempre attive a fini AIB le *Sale operative di CFS e VVF*, con relativi numeri di emergenza:

- COR – CFS, alla quale afferiscono il N. di emergenza ambientale nazionale “1515” e

con il numero verde regionale “800841051”;

- SOP – VVF, che risponde al numero “115”.

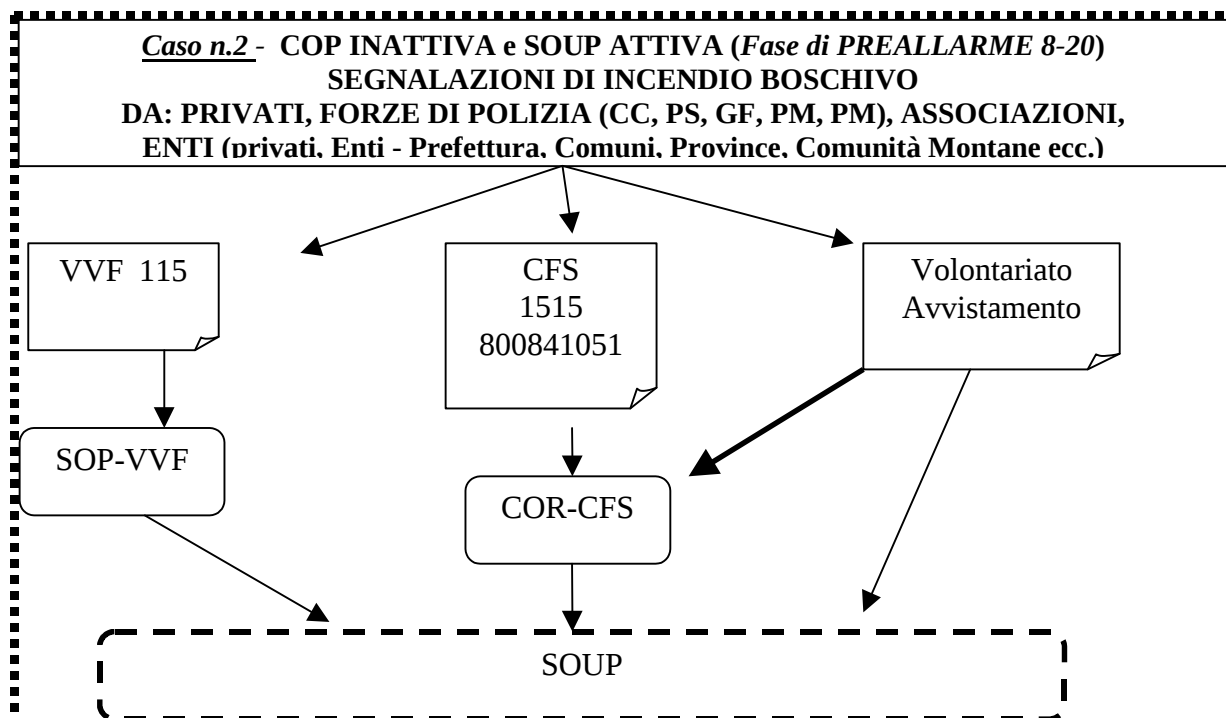
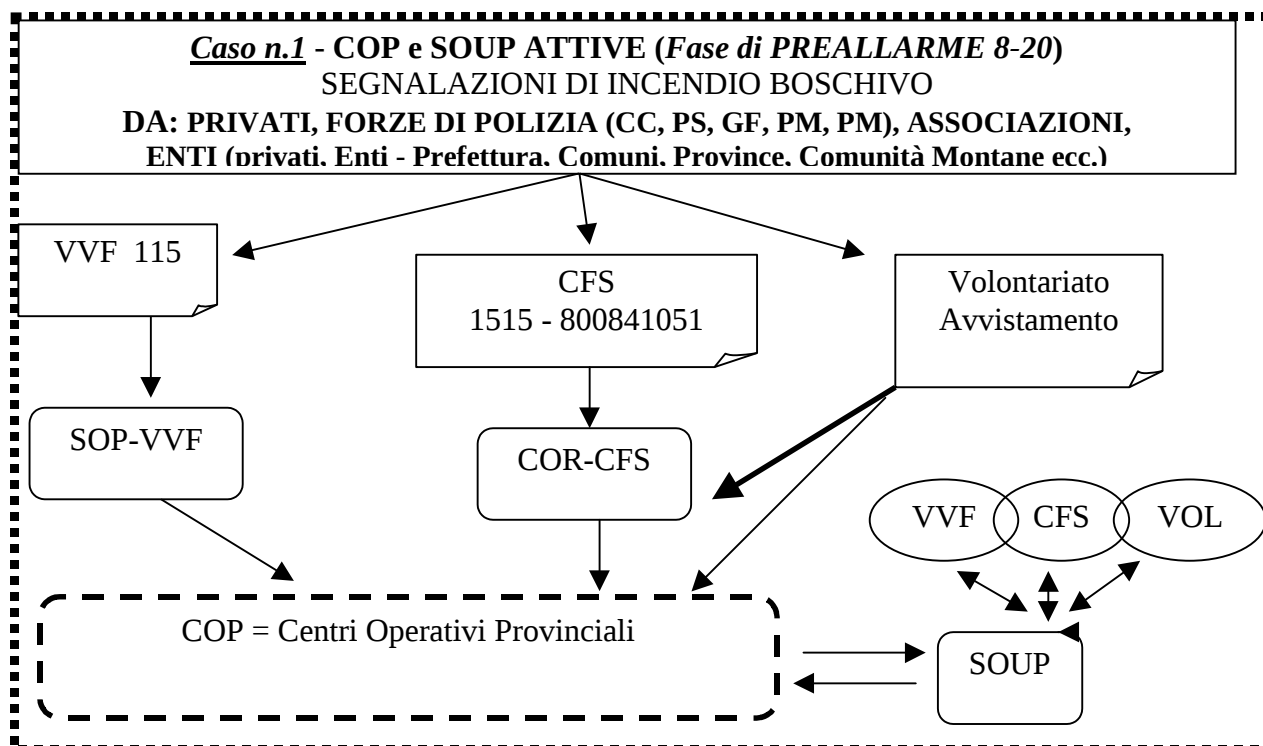
Sono inoltre attivabili, in particolari circostanze, altre sale operative, tra cui quelle della Prefettura, del Volontariato, del Comune e degli Altri corpi di polizia nazionale e locale.

3.9. Il flusso delle informazioni alle aree decisionali.

I n.3 diagrammi successivi mostrano quale flusso informativo connesso alla rilevazione degli incendi boschivi sia stato disegnato, nei diversi *periodi*, nell'ambito del Piano RER AIB.

Di rilievo risulta il *collegamento telefonico diretto*, presente in tutti i tre casi sotto riportati, tra le squadre dei Volontari che effettuano avvistamento e la COR del CFS. Tale collegamento appare irrinunciabile per la circostanza che, in Emilia-Romagna, le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (art. 33), consentono di effettuare i c.d. *abbruciamenti controllati dei materiali di risulta dei lavori forestali ed agricoli*, a condizione che tale pratica agricola venga comunicata al C.F.S. dall'esecutore, entro le 48 ore precedenti l'inizio dell'abbruciamento.

Il confronto tra le località dove hanno luogo gli abbruciamenti controllati oggetto di regolare comunicazione e l'ubicazione delle colonne di fumo avvistate dai volontari consente di eliminare i falsi allarme e le relative inutili partenze a vuoto.

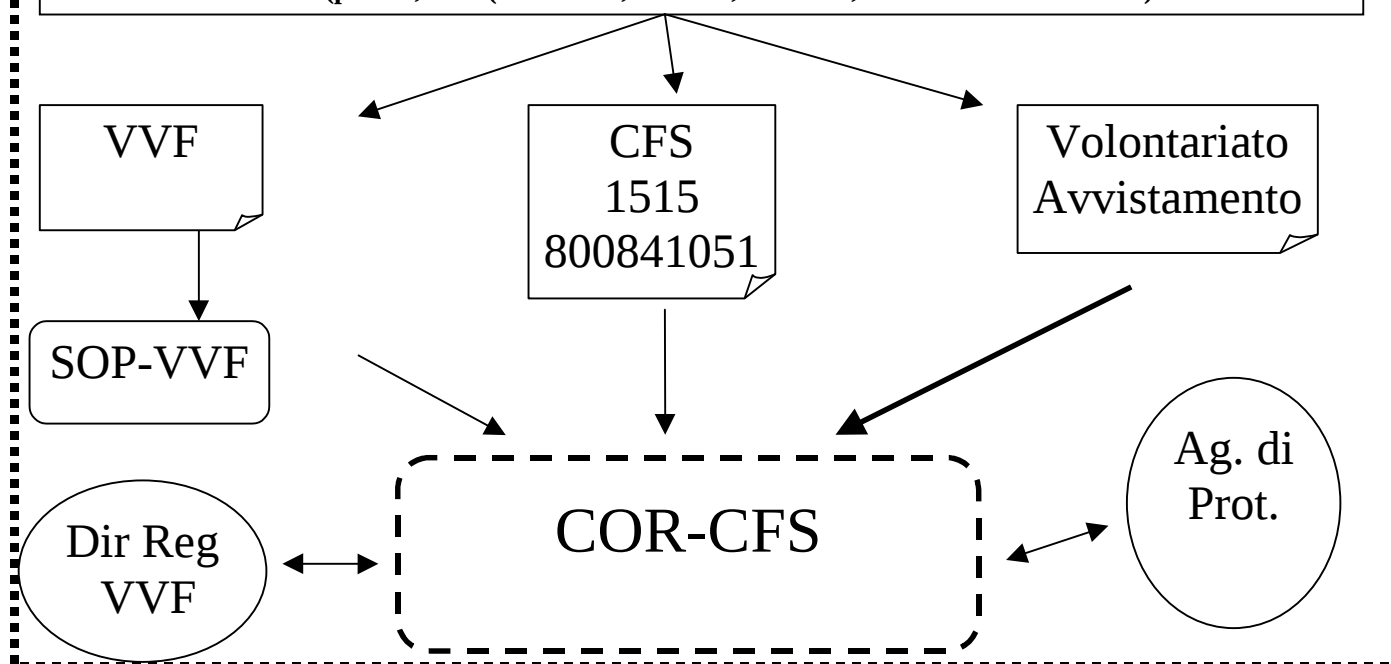


Caso n.3 - COP e SOUP NON ATTIVE (ALTRE FASI)

SEGNALAZIONI DI INCENDIO BOSCHIVO

DA: PRIVATI, FORZE DI POLIZIA (CC, PS, GF, PM, PM). ASSOCIAZIONI

ENTI (privati, Enti (Prefettura, Comuni, Province, Comunità Montane ecc))



4. Il C.F.S. e gli incendi boschivi in R.E.R.

In forza della Normativa nazionale, del Piano AIB-RER e della Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e CFS di cui all'art. 4 della Legge n.36 del 6 febbraio 2004 – Nuovo ordinamento del CFS, al C.F.S. competono vari compiti in tema di incendi boschivi in Emilia-Romagna:

- forza di polizia specializzata nella prevenzione e nel contrasto dei reati di incendio boschivo (D.M. 28.04.2006 - Riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia);
- polizia amministrativa in materia di incendi boschivi (Piano RER AIB, P.M.P.F., L.353/2000);
- centro di raccolta dei dati statistici in materia di incendi boschivi – (Piano RER AIB: «...le strutture operative e gli altri Enti coinvolti forniranno al CFS i dati statistici utili alla descrizione del fenomeno. Il CFS metterà a disposizione della Regione Emilia-Romagna tali dati;...»);

Provincia	Periodo 1/1/2007 - 30/9/2007 Superficie percorsa dal fuoco			
	Numero incendi	Boscata in ha.	Non boscata in ha.	Totale in ha.
Bologna	41	103.62	44.90	148.52
Ferrara	3	1.22	0.14	1.36
Forlì-Cesena	24	363.31	431.68	794.99
Modena	20	6.53	4.60	11.13
Parma	16	29.11	7.28	36.39
Piacenza	15	7.41	11.53	18.94
Ravenna	16	10.51	5.93	16.44
Reggio Emilia	11	2.16	9.45	11.61
Rimini	2	1.16	0.00	1.16
TOTALE	148	525.01	515.50	1040.52

6. L'interpretazione della distribuzione dei dati.

Si elencano nel seguito alcuni dei fattori atti a spiegare la distribuzione dei dati statistici sugli

- rilievo delle aree percorse dal fuoco con modalità concordate con la Regione - (Piano RER AIB: «tali rilievi potranno essere utilizzati dai Comuni per la predisposizione del Catasto delle Aree percorse dal fuoco ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 353/2000»).

5. Dati statistici regionali sugli incendi boschivi – Anno 2007.

La tabella qui di seguito riportata riassume i dati statistici relativi al numero ed alla superficie delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2007 (fino al 30 settembre), nelle diverse province dell'Emilia Romagna.

Il confronto con la situazione occorsa nello stesso anno a livello nazionale ed internazionale consente di considerare l'Emilia Romagna, anche quest'anno, come una regione caratterizzata da un basso rischio e da danni limitati in relazione agli incendi boschivi.

incendi boschivi, ritenuti di interesse sia a livello nazionale che regionale.

1. I fattori predisponenti: le caratteristiche del territorio.

I fattori predisponenti gli incendi boschivi sono di norma legati alle caratteristiche del territorio. Tali fattori possono essere distinti in varie categorie: fattori climatici, geografici, vegetazionali. Tra questi, il regime pluviometrico è uno dei fattori più importanti da considerare: la variabilità annuale della distribuzione delle piogge influisce infatti in maniera determinante sul numero e sull'estensione annuale degli incendi boschivi. Le statistiche degli

incendi boschivi sono pertanto fortemente dipendenti dall'anno di riferimento. Anche gli episodi più gravi tendono a concentrarsi, a seconda delle aree geografiche, negli inverni più secchi (ad es. nelle Alpi e, in Emilia-Romagna, nelle province di Piacenza e Parma); oppure nelle estati più torride e secche (ad es. nell'Italia centro-meridionale e, in Emilia-

Romagna, nelle province di Bologna, di Forlì Cesena e di Rimini), quale quella del 2007 appena trascorsa.

Altri fattori di rilievo, in un elenco non esaustivo, sono dati dall'esposizione dei versanti, dalle quote sul livello del mare, dallo stato e dal tipo di vegetazione.

2. I fattori scatenanti: l'intervento antropico.

È ormai noto che gli incendi boschivi sono fenomeni causati quasi esclusivamente dall'uomo e di origine, pertanto, prevalentemente dolosa o colposa. In relazione al tema del presente Convegno, si ritiene opportuno indicare alcuni spunti di riflessione, inerenti aspetti *culturali-sociali-economici*, che possono essere alla base di una maggiore tendenza allo scatenarsi degli incendi boschivi.

2.1. Incendi boschivi colposi.

Si sottolineano, tra gli altri, due fenomeni alla base di una buona porzione degli incendi boschivi colposi verificatisi in Emilia-Romagna:

- l'**abbandono progressivo delle aree rurali**, che comporta l'invecchiamento della popolazione che mette in atto le pratiche agricole nelle aree

rurali: **pratiche rurali effettuate da persone incapaci e che spesso operano in solitudine**;

- la **nuova urbanizzazione delle aree rurali** da parte di cittadini, che presso le seconde case mettono in atto pratiche agricole che non sono in grado di padroneggiare – **pratiche effettuate da persone inesperte**.

2.2. Incendi boschivi dolosi.

Si sottolineano, tra gli altri, due fenomeni che sembrano alla base di una buona porzione degli incendi boschivi dolosi verificatisi in Emilia-Romagna. Entrambi possono essere collegati alla presenza di **sacche di emarginazione**:

- sfogo di disagio, insoddisfazione, rabbia (*individui o gruppi isolati*);
- adozione di pratiche rurali obsolete in spregio del civismo (comunità o gruppi dove si annida una sorta di "*familismo amorale*" - tendenza alla ripetitività, collegamento a particolari tipi di uso del suolo o a particolari aree geografiche).

Va ricordato come, in Emilia-Romagna, siano difficilmente rintracciabili altri interessi illeciti (ad es. nel campo dell'edilizia o, di norma, della caccia), atteso che sia la normativa nazionale (L. 353/2000) che la normativa regionale (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Leggi regionali inerenti la tutela e l'uso del territorio) prevedono meccanismi efficienti ed atti a scoraggiare ogni tipo di speculazione organizzata in tali settori.

7. Soluzioni alle cause antropiche degli incendi boschivi.

Con riferimento al quadro di cause antropiche sopra riassunto, appare di interesse evidenziare i due tipi di interventi che la P.A. può attuare:

- Interventi *contro* la persona che provoca l'incendio: *repressione* di polizia Giudiziaria e/o di polizia amministrativa, anche a fini di esempio e, quindi di *prevenzione*;
- Interventi *per la crescita culturale della comunità* (e quindi della persona): interventi socio-economici, di aiuto e di informazione, di prevenzione, tesi alla crescita del senso civico e del rispetto dell'ambiente.

Sono evidenti, da un lato, la diversa competenza amministrativa, dall'altro, la diversa portata, nel tempo, di tali diverse attività.